

G. 2

predone, non era latitante, non perseguitava fini di lucro, nè di libertà. Era indubbiamente un esultato, un ambizioso, un violento, dominato dall'ambizione politica che dapprima l'aveva portato al centro dei colli mazzettisti e di poi ne aveva fatto un corrente antieconomicista; egli esprimeva nella banda gli interessi della mafia e di quel medio ceto agrario cui apparteneva, aspirando a realizzarli per mezzo del Giuliano. ⁴

Questi aspetti della sua personalità - che, tuttavia, unitamente al sentimento o all'interesse che lo indusse a sposare la sorella del capo bandito, per un cieco istinto di difesa egli, ha rimessi in contrasto con i motivi di gravame - valgono ad avvisare della Corte a porlo in una luce migliore anche se l'intensa passionalità che lo animava lo pose insieme al Giuliano al centro dell'organizzazione dell'uno o degli altri e infine.

La condotta tenuta successivamente ai reati consente infatti di guardare con fiducia al suo recupero sociale; in America condusse una vita di lavoro e nelle carceri di Palermo, come risulta dalla lettera inviata a questa Corte dal Cappellano Sac. Giovanni Gracoffa (7/3, 393) ha dimostrato particolari doti che fanno bene sperare nella sua capacità di reclusione nella pena.

Può avere pertanto accoglimento la richiesta di attenuanti generiche proposta dai suoi difensori con i motivi di impugnazione e con le conclusioni di udienza.

Beneficio che la Corte stima concedere anche a Badalamenti Nunzio e a Pretti Benenico, malgrado la loro condotta successiva ai reati che per il Badalamenti, il quale viene poi accanto al Giuliano, ha raggiunto un apice

653

di grande criminalità/ L'uno, non aveva compiuto ancora venti anni, l'altro era assai più anziano, ma erano "picciotti" entrambi ed i loro precedenti penali in quel tempo erano buoni; furono tratti al delitto dalla suggestione che esercitava la banda Giuliano e, qualunque vi fossero già inolini o sentissero la vocazione al banditismo, anche dalla sollecitazione e dalle promesse di Giuseppe Lucinella, il quale, offrendogliene la possibilità, travolse forse le ultime loro fragili resistenze interiori.

Per il Di Lorenzo non sono state chieste attenuanti generiche ed in realtà non sussiste alcun motivo per concederle; come del pari non sussiste motivo per concederle a Cucciarà Pietro.

80. - In esito alle conclusioni cui la Corte è pervenuta nella disamina dei singoli mezzi di gravame deve provvedersi come appresso.

I) Per effetto dell'attenuante di cui all'art. 114 u.p. c.p. va diminuita la pena inflitta dai primi giudici a Lucinella Vincenzo e, per le ragioni su esposte, si stima giusto ridurla, come già ci è detto, ad anni quindici di reclusione.

II) Per effetto delle attenuanti di cui all'art. 68 bis c.p. alla pena dell'ergastolo inflitta a Felertino Pasquale per il delitto di strage va sostituita quella della reclusione che, tenuto conto dei motivi su cui tali attenuanti si fondano, nonché della gravità del delitto, della rilevanza dell'apporto dato dall'imputato alla preparazione ed alla esecuzione del delitto stesso e degli altri elementi sopra valutati, si stima giusto determina-

681

re nella misura di anni ventiquattre; similmente vanno diminuite le pene di anni due di reclusione e di mesi sei di reclusione al sedicesimo sciertino inflitto per i delitti di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di S. Giuseppe Jato e, attesa la concreta incidenza della predetta attenuante, si ritiene congruo ridurle rispettivamente ad anni uno e mesi sei di reclusione ed a mesi cinque di reclusione; la pena complessiva pertanto va determinata in anni venticinque e mesi undici di reclusione.

III) Per effetto delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. alla pena dell'ergastolo inflitta a Badolamenti Maurizio per il delitto di strage va sostituita quella della reclusione che, per le ragioni dianzi dette sulla gravità del delitto, sui motivi a delinquere, sulla personalità del colpevole e quindi sulla concreta incidenza delle attenuanti stesse, si stima congruo determinare nella misura di anni ventidue; similmente va ridotta la pena di anni due di reclusione inflittagli per il delitto di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e si ritiene giusto ridurla ad anni uno e sei mesi di reclusione; cosicchè la pena complessiva va determinata in anni ventitré e mesi sei di reclusione.

IV) Pretti Domenico va dichiarato colpevole del delitto di strage e per effetto delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., in luogo della pena dell'ergastolo va applicata quella della reclusione che per le ragioni anzidette, in conformità della richiesta del P.M., si stima congruo determinare nella misura di anni venti.

V) In conseguenza Pisciotta Vincenzo, Sciertino Fa-

665

anzisquale, Radilamenti, Lanzio e Iretti Domenico vanno condannati alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena di seni degli artt. 89 e 92 c.p.; e vanno sottoposti altresì, a norma dell'art. 90 c.p. alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

VI) Di Lorenzo Giuseppe va dichiarato colpevole di concorso nel delitto di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di Carini e si stima giusto infliggergli la pena nella stessa misura di mesi sei di reclusione inflitta dai primi giudici agli altri partecipanti.

VII) Genovese Giovanni va assolto per insufficienza di prove da tutti i reati ascrittigli e ne va disposta l'immediata escarcerazione ove non debba restare detenuto per altra causa.

VIII) Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Fisciotta Francesco, Guinella Antonino e Sciortino la quale vanno assolti dalla imputazione di concorso morale nella strage consumata da l'as-
sente Salvo a Portinico per non aver commesso il fatto, e con formula analoga va inoltre assolto lo Sciortino dalla imputazione di tentato omicidio in persona di
ilmo Benetta.

IX) In conseguenza del riesame determinato dall'appello del P.M., Lo Gullo Pietro va assolto dalla imputazione di concorso nella strage di Portella della Ginestra per insufficienza di prove.

X) Corrao Rene va assolto invece dalla medesima imputazione per non aver commesso il fatto.

676

XI) Nei confronti di Camela Vito va dichiarata di non doversi procedere per il delitto di assistenza ad associati per delinquere (art. 418 c.p.), così definito il fatto ascrittale, per estinzione del reato in virtù di amnistia a norma degli artt. 1 e 4 del D.P. 18.12.1950 n. 832.

XII) Nel resto l'imputata sentenza va confermata e conseguentemente:

1. - Gaglio Francesco e Gucciara Pietro, i cui gravami sono stati disattesi, e Iretti Domenico e Di Lorenzo Giuseppe, nei cui confronti è stato accolto l'appello del P.M., vanno condannati in solido alle spese di questo grado; e inoltre il Iretti e il Di Lorenzo, in solido, anche a quelle del giudizio di primo grado;

2. - il Iretti poi è tenuto, in solido con gli altri imputati condannati per il medesimo titolo di reato, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in essi comprese le somme assegnate a titolo provvisorio, a favore delle parti lese costituite parti civili Mastranga Saveria, Guarnaccia Vito, Moschetti Rosario, La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Vito Vincenza e Bufa Vincenza;

3. - infine Gaglio Francesco, Pisciotta Vincenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Gaetano, Guccinella Antonino, Padellanti Nunzio, Iretti Domenico vanno condannati in solido al rimborso delle spese di questo grado a favore delle parti civili, spese che vanno liquidate in lire 21.000 per ciascuna, in esse compresi i diritti e gli onorari di difesa, rispettivamente

CIV

te a Mastranga Savaria, a Ursuzza Vito, a Foschetto Rosario; ed in 2.210.000 complessivamente, giusta richiesta, a La Fata Salvatore, Fabrizio Vincenza, Vito Vincenza e Ruffa Vincenza.

Altri) Il dispositivo della sentenza impugnata va rettificato ed integrato in armonia con la motivazione modificata pronunzia:

a) di assoluzione di Ruffa Antonino, Russo Giocchino e Terranova Antonino di Salvatore dal concorso in danneggiamento alla sede comunista di S. Giuseppe Jato per la eccitante dello stato di necessità, e di Ratti Bonifico dalla imputazione di concorso morale nella strage consumata dal fascismo a Martirico, per non aver commesso il fatto;

b) e di non doversi procedere a carico di Ruffa Vincenzo e Ratti Bonifico per il danneggiamento alla sede del partito comunista di Borgotto per mancanza di querela.

XIV) L'applicazione di eventuali condoni va rinviata in sede di esecuzione.

F. C. M.

LA CORTA

9.-

LA CORTE

Visti ed applicati gli artt. 149, 213, 523, 477, 479, 488 e 489 c.p.p., 29, 32, 62 bis, 112 n.4, 114 u.p., 151, 230, 422 c.p., 1 e 4 D.P. 19.12.1953 n.922.

Provvedendo sugli appelli del P.M. e degli imputati Gaglio Francesco, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Mazzola Vito, Badalamenti Nunzio, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Di Misa Giuseppe, Lo Cullo Pietro, Candela Vita, Cucchiara Pietro e Corrao Remo, avverso la sentenza della Corte di Assise di Viterbo in data 3 maggio 1952;

1. - Dichiarà inammissibile le impugnazioni proposte da Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Di Lorenzo Giuseppe, Mazzola Vito, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, e Di Misa Giuseppe per omessa presentazione dei motivi e condanna i medesimi in solido alle spese di questo grado del giudizio;

10.-

2. - In riforma della sentenza stessa:

a) ritiene a favore di Pisciotta Vincenzo il concorso dell'attenuante di cui all'art.114 u.p. in relazione all'art.112 n.4, ultima ipotesi, c.p. e per l'effetto riduce la pena dal primo giudice inflitta ad anni quindici di reclusione;

b) ritiene a favore di Sciortino Pasquale il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage, consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra, di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di S.Giuseppe Jato e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alle pene rispettive di anni ventiquattro di reclusione per il primo delitto, di mesi cinque di reclusione per il secondo e di anni uno e mesi sei di reclusione per il terzo; e così complessivamente ad anni venticinque e mesi undici di reclusione;

c) ritiene a favore di Badamenti Nunzio il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alla pena di anni ventidue di reclusione per il primo delitto e di anni uno e mesi sei di reclusione per il secondo; e così complessivamente ad anni ventitrè e mesi sei di reclusione;

d) dichiara Pretti Domenico colpevole del delitto di strage consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra ed, in concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;

e) condanna Pisciotta Vincenzo, Sciortino Pasquale, Badamenti Nunzio e Pretti Domenico alle pene accessorie

11.-

della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena; sottopone gli stessi alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

f) dichiara Di Lorenzo Giuseppe colpevole del delitto di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di Carini e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione;

g) assolve Genovese Giovanni dai delitti di strage consumata il 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa;

h) assolve il Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Sciortino Pasquale dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumato a Partinico il 22.6.1947 da Passatempo Salvatore e lo Sciortino inoltre dalla imputazione di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta per non aver commesso il fatto;

i) dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Lo Cullo Pietro, assolve, in conseguenza dell'appello proposto dal P.M., il medesimo imputato dal reato ascrittogli per insufficienza di prove;

l) assolve Corrao Remo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;

m) previa modifica del titolo del reato attribuito a Candela Vita in quello di assistenza ad associati per delinquere ai sensi dell'art.418 c.p., dichiara di non doversi procedere contro la stessa per estinzione del reo

12.-

to a causa di amnistia;

3.- Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna Gaglio Francesco, Pretti Domenico, Di Lorenzo Giuseppe e Cucchiara Pietro in solido alle spese di questo grado del giudizio ed inoltre il Pretti e il Di Lorenzo in solido a quelle del giudizio di primo grado;

4.- Condanna Pretti al risarcimento dei danni a favore delle parti lese costituite parti civili Mastranga Saveria, Cusenza Vito, Moschetto Rosario, La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza, e Buffa Vincenza, in solido con gli altri imputati condannati per il medesimo titolo del reato;

5.- Condanna Gaglio Francesco, Pisciotta Vincenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Pretti Domenico in solido al rimborso delle spese in favore delle parti civili per questo giudizio di appello spese che liquida in lire 210.000, comprensive dei diritti ed onorari di difesa, rispettivamente a Mastranga Saveria, a Cusenza Vito, a Moschetto Rosario, e congiuntamente, giusta richiesta, a La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza e Buffa Vincenza;

6.- In rettifica del dispositivo della sentenza impugnata:

a) assolve Buffa Antonino, Musso Gioacchino e Terranova Antonino di Salvatore dal danneggiamento della sede del partito comunista di S. Giuseppe Jato perchè non punibili per essere stati costretti all'azione da un pericolo

13.-

attuale alla persona, non altrimenti evitabile;

b) dichiara di non doversi procedere a carico di Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico per il danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in pregiudizio della sede del partito comunista di Borgetto perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela;

c) assolve Pretti Domenico dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumata a Partinico il 22 giugno 1947 da Passatempo Salvatore per non aver commesso il fatto;

7.- Rinvia in sede di esecuzione l'applicazione di eventuali condoni.

Così deciso in Roma il 10 agosto 1956.-

IL PRESIDENTE

F.to Nicola D'AMARIO

IL CANCELLIERE

F.to Luigi Prevedello


Il 10 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dall'avv. Eugenio De Simone nell'interesse degli imputati Sapienza Giuseppe di Francesco, Candela Vita e Cucchiara Pietro; l'11 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dagli imputati Sciortino Pasquale Giuseppe, Badalamonti Nunzio, Pisciotta Vincenzo, Gaglio Francesco di Vincenzo, Cucinella Antonino, Genovesi Giovanni, Genovesi Giuseppe, Terranova-Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco; il 13 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dal P.G. nei confronti degli imputati: Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino di Giuseppe, Tinervia Francesco di Giacomo, Sapienza Vincenzo di Tommaso, Tinervia Giuseppe di Giacomo, Russo Giovanni fu Salvatore,

14.-

Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino di Antonino, Buffa Vincenzo di Antonino, Musso Gioacchino di Leonardo, Cristiano Giuseppe di Giuseppe, Pisciotta Vincenzo di Francesco, Cenovese Giovanni di Angelo, Sciortino Pasquale fu Giuseppe, Badalamenti Nunzio di Salvatore, Sapienza Giuseppe di Francesco.

Depositata in Cancelleria oggi, 31 ottobre 1957.-


IL CANCELLIERE


Per estratto conforme all'originale per uso notifica.-

Roma, 15 dicembre 1958

IL CANCELLIERE



La Corte di Cassazione il 14-5-60 dichiara inammissibile il ricorso del P.M. monchi i nomi di Amelino e Maria Pietra, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Giovanni, Badalamenti Nunzio, Sapienza Giuseppe e di Lorenzo Giuseppe - annulla e rinvia ad al
re della Corte di Appello di Roma nei ca
si di Giuseppe Giuseppe - Rigetta i ricorsi di Faglia
cere, Terranova Antonino fu Giuseppe, Massimo
Pisciotta Francesco, Cecinella Antonino e Sci
Pasquale - Roma 23 - Set. 1956



St. - Cancell.
 Canc.

(Art. 128, 131, 304 C. P. P. e norme di attuazione)

50.95

Alla Pretura di.....

Palermo, li

Per la notifica e restituzione

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIAN. 850/150 Reg. Gen.**Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria**

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

AVVISA*l'Avv. Giuseppe Verga*che a norma dell'art. 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli
atti processuali contro *Superiora Libria*con avvertenza di esaminare gli atti infra *5* giorni dalla
notifica del presente *Avviso*Palermo, li *24* *9* 1950

IL CANCELLIERE

- (1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

Ferraro

T. L. S. - Palermo - Telef. 17802.

Avv. Giuseppe Verga a mani proprie
*li 2-10-50*IL COMMISSARIO
(Fringhi Giovanni)*no 684 R.*
Diritt. 70.99

Alla Pretura di *Trapani*Palermo, li *27.7.1950*

Per la notifica e restituzione

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIAN. *859/150* Reg. Gen.**Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria**

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA*P. G. Giulio Baglioni*
Giovanni Indelicato
*Giovanni Tedesco*che a norma dell'art. 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli
atti processuali contro *Quiriano Panico e c.*con avvertenza di esaminare gli atti infra *5* giorni dalla
notifica del presente *avviso*Palermo, li *27.7.1950*

IL CANCELLIERE

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.

Uguzen? 3-10-1950

Per avv. Giulio Bonfiglio a mani proprie
3-10-50

Per avv. Giovanni Indelicato a mani proprie
3-10-50

Per avv. Giovanni Tedesco a mani proprie
3-10-50

N. 2051	reparto
Spesiti	12,41
costi. e rep.	11,99
accesso	<u>44,62</u>
totale	69,98
sep. e quiet.	7,00
Totale	<u>1,50</u>
	77,93

Il Comunque
Villu